



IL TRIBUNALE DI PISTOIA

UFFICIO CONCURSUALE

IL GIUDICE

Dott.ssa Nicoletta Mari Caterina Curci

Letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al n. 66-1//2024 R.G.

[redacted]

letta la relazione redatta dal gestore della crisi, dott. Simone Berti, ed esaminati gli atti allegati;
letta la proposta modificativa depositata il 24.7.2024, corredata della relazione integrativa del gestore della crisi;
ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso proposto il 20.5.2024 e modificato il 24.7.2024 [redacted]

[redacted] hanno proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede:

quanto a [redacted]

a) la messa a disposizione della somma mensile di € 600,00 per 18 mesi e di € 400,00 per i successivi 42 mesi;

b) la liquidazione del suo patrimonio immobiliare, rappresentato da un immobile sito in Massa e Cozzile, distinto al CF al foglio 17, p.lla 23 sub 23 e da un immobile sito a Monsummano Terme, distinto al CF al foglio 8, p.lla 2794 sub 60 e sub 44, cespiti con valore di realizzo stimato in € 142.500,00, ferma restando la messa a disposizione dell'intero prezzo ritratto dalla vendita, da effettuarsi mediante procedura competitiva *ex art. 216 CCII* gestita dalla debitrice sotto la vigilanza del gestore della crisi;

quanto a [redacted]

a) la messa a disposizione della somma mensile di € 600,00 per 18 mesi e di € 400,00 per i successivi 42 mesi;

b) la messa a disposizione del prezzo ritratto dalla vendita dell'immobile di sua proprietà sito in Monsummano Terme, già aggiudicato, in data 11.6.2024, al prezzo di € 160.500,00 in sede di procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 86/2023 R.G.Es. e pendente dinanzi a questo Tribunale.

Più precisamente, l'attivo messo a disposizione dalla S [] dell'ammontare totale stimato pari a € 170.100,00, sarà destinato:

- al pagamento integrale delle spese di procedura e prededucibili (tra cui, IMU, spese di pubblicità, compenso dell'OCC);
- al pagamento integrale del creditore ipotecario di primo grado sull'immobile di Monsummano Terme (), ma con avvio delle attività di liquidazione almeno un anno dopo l'omologazione;
- al pagamento nella percentuale del 9,60% del creditore ipotecario di secondo grado sul predetto immobile () riguardo al mutuo ipotecario in cui la [] riveste la qualità di terza datrice d'ipoteca, ma con avvio delle attività di liquidazione almeno un anno dopo l'omologazione;
- al pagamento nella percentuale del 35,84% del creditore ipotecario di primo grado sull'immobile in Massa e Cozzile, riguardo al mutuo ipotecario in cui la [] riveste la qualità di terza datrice d'ipoteca;
- al pagamento integrale del credito professionale vantato dall'avv. [] mediante destinazione di quote mensili per l'intero arco di piano;
- al pagamento integrale dei crediti privilegiati vantati dai [] e [], mediante riparti parziali o finale;
- al pagamento nella percentuale del 34,53% mediante riparti parziali o finale, di tutti i crediti chirografari vantati da [] e [], con esclusione della quota dei crediti ipotecari rimasti incipienti, rivestendo - come detto - la Boschi la qualità di terza datrice d'ipoteca.

L'attivo messo a disposizione da [] per l'ammontare totale stimato di € 184.500,00, sarà, invece, destinato:

- al pagamento integrale delle spese di procedura e prededucibili (tra cui, IMU, spese di pubblicità e compenso dell'OCC);
- al pagamento nella percentuale del 49,71% del creditore ipotecario di primo grado sull'immobile di Monsummano Terme (), già aggiudicato nell'ambito della procedura esecutiva n. 86/2023 R.G.Es.;
- al pagamento integrale del credito professionale vantato dall'avv. [] mediante destinazione di quote mensili per l'intero arco di piano;
- al pagamento integrale dei crediti privilegiati vantati dal [] e [], mediante riparti parziali o finale;
- al pagamento nella percentuale del 4,93% di tutti i crediti chirografari inclusi quelli ipotecari incipienti degradati, mediante riparti parziali o finale.

Il piano dei pagamenti si articola, quindi, in un arco temporale di 60 mesi (5 anni) ed include la falcidia anche dei debiti derivanti dai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulati con ?

I proponenti hanno, in via principale, chiesto adottarsi i provvedimenti di cui all'art. 70, CCII ai fini dell'omologa, disponendo il divieto di azioni esecutive e cautelari sul loro patrimonio e la falcidia dei contratti di finanziamento con cessione del quinto e delegazione di pagamento ed ammettendoli al beneficio dell'esdebitazione per i debiti residui che resteranno insoddisfatti; in via subordinata, laddove il Tribunale non ritenesse sussistenti i presupposti di cui all'art. 70 CCII, i ricorrenti hanno chiesto disporsi l'apertura della liquidazione controllata nei loro confronti.

La proposta e il piano si profilano ammissibili per le ragioni di seguito esposte.

1. I proponenti, tra loro coniugati, sono consumatori in stato di sovraindebitamento, trattandosi di persone fisiche che non svolgono attività d'impresa (né l'hanno mai svolta). [] svolge attività di lavoro alle dipendenze del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Difesa Civile, mentre [] svolge attività di lavoro come infermiera alle dipendenze della AUSL Toscana Centro.

[] percepisce uno stipendio netto mensile di € 2.100,00 circa, mentre [] percepisce uno stipendio netto mensile di € 1.900 circa. L'esposizione debitoria di [] ammonta complessivamente a € 240.753,07, mentre l'esposizione debitoria complessiva di [] ammonta a € 454.753,07.

[] risulta titolare di un patrimonio immobiliare stimato del valore totale di € 142.500,00, mentre [] risulta proprietario di un compendio assoggettato a pignoramento ed aggiudicato al prezzo di € 160.500,00. [] è intestataria di un autoveicolo TOYOTA YARIS Targa BP552VG, Anno Immatricolazione 2000 (KM percorsi circa 300.000), utilizzato per esigenze lavorative e personali, escluso dal piano, al quale è stato attribuito il valore di stima di € 500, mentre [] Autoveicolo è intestatario di un autoveicolo CITROEN C3 Targa EC686WK Anno Immatricolazione 2012 (KM percorsi circa 150.000) al quale è stato attribuito un valore commerciale di € 3.000, anch'esso utilizzato per esigenze lavorative e personali e pertanto escluso dal piano.

I proponenti non risultano essere proprietari di altri beni mobili di valore e/o suscettibili di cessione alla massa dei creditori (in quanto impignorabili).

I ricorrenti provvedono al mantenimento della figlia minorenni [], convivente con la madre, mentre [] risulta altresì contribuire al mantenimento del primo figlio,

La situazione patrimoniale e reddituale dei proponenti, depurata delle spese occorrenti per il mantenimento proprio e dei figli, non consente loro di assolvere regolarmente le obbligazioni contratte.

2. La proposta è corredata della documentazione prescritta dall'art. 67, 2° co. CCII, e, tra l'altro: dell'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione; della descrizione del patrimonio; della dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; delle ultime buste paga della indicazione delle somme occorrenti per il mantenimento della propria famiglia.

3. Alla proposta è allegata la relazione del gestore della crisi, dott. Simone Berti, contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere a quelle assunte; la valutazione, positivamente espressa, circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo dell'istanza; l'indicazione dei presumibili costi della procedura (*sub specie* di computo dei compensi dovuti allo stesso OCC e di spese di gestione).

3.1 La relazione del gestore contiene altresì l'attestazione di cui all'art.67, quarto comma, CCII, compiuta sulla scorta delle perizie di stima immobiliare stilate dal tecnico di fiducia dei proponenti e dall'esperto stimatore nominato dell'ambito della procedura espropriativa pendente.

3.2. L' OCC ha, inoltre, sottoposto a vaglio critico la diligente valutazione del merito creditizio ad opera dei soggetti finanziatori e, in specie, da _____ (cfr. paragrafo 11 della relazione depositata unitamente al ricorso introduttivo).

3.3. Infine, l'OCC risulta aver dato notizia dell'incarico all'agente della riscossione, agli uffici fiscali e agli enti locali territorialmente competenti, i quali hanno fornito comunicazione della inesistenza di debiti tributari e/o contributivi accertati così come di accertamenti pendenti, eccezion fatta per il credito azionato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e già rateizzato dal Cioni al solo fine di evitare l'iscrizione del fremo amministrativo sull'autovettura ma, nella proposta modificativa, inserito tra gli altri crediti chirografari in ossequio alle indicazioni contenute nel decreto del 24.5.2024 (onde evitare l'alterazione dell'ordine dei privilegi).

4. Non risulta che i debitori, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, siano stati esdebitati né che abbiano già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.

5. Stando alla ricostruzione compiuta dall'OCC, la situazione di sovraindebitamento dei proponenti non risulta essere stata determinata da *colpa grave, malafede o frode* avendo i debitori, dapprima, contratto mutui ipotecari per soddisfare le proprie esigenze abitative e, poi, fatto ricorso a

finanziamenti con cessione del quinto o delega di pagamento onde ripianare le passività pregresse con erronea percezione della sostenibilità delle obbligazioni di rimborso.

Con la relazione integrativa depositata il 24.7.2024 il gestore della crisi ha ricostruito diacronicamente la genesi della esposizione debitoria dei coniugi, ponendo a confronto, alle date di assunzione di singoli finanziamenti (ipotecari e chirografari), i redditi effettivi di ciascuno dei sovraindebitati a quel dì (e quindi della coppia), depurati delle spese presumibilmente necessarie per il sostentamento nel nucleo familiare (comutate in applicazione del criterio di cui all'art. 68, terzo comma, 2° periodo CCII), con l'importo delle rate dei finanziamenti in corso di contrazione e di quelle dei finanziamenti antecedenti (precisando se in regolare ammortamento o meno e, quindi, dando conto della esposizione debitoria già accumulata alla data di assunzione delle nuove obbligazioni restitutorie).

Gli elementi di valutazione evincibili dal carteggio inducono a ritenere che il sovraindebitamento dei proponenti non sia imputabile a loro colpa grave o male fede, bensì ad una sottovalutazione delle proprie esigenze di mantenimento ovvero ad una erronea sopravvalutazione della propria capacità di onorare tutti gli impegni assunti con regolarità, pur conservando un dignitoso stile di vita, atteggiamenti tutti iscrivibili nell'alveo della *colpa lieve*, atteggiamento soggettivo irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.

Reputa, infatti, questo tribunale che nella vigenza del CCII - come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. *d ter*), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020 - *discrimen* tra "colpa lieve" e "colpa grave" debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare *l'homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.

La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e

reddito disponibile (inteso come residuo), e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

È con riferimento a questa ipotesi che può essere ascritta rilevanza alla (eventuale) responsabilità del creditore nella concessione avventata del finanziamento, quale circostanza idonea ad incidere sul processo valutativo del debitore, inducendolo in errore o semplicemente sviando la sua attenzione da un corretto vaglio di sostenibilità.

Ebbene, nel caso in esame, non può omettersi di valorizzare che lo scostamento tra reddito disponibile ed impegni assunti insorga in maniera apprezzabile con i finanziamenti contratti dal Cioni con la ██████████ nel 2021 e nel 2022 ma che già si fosse palesato nel 2018, con la contrazione da parte della Boschi, del finanziamento con Fidelity, destinato al pagamento dei mutui ipotecari ed incidente sugli impegni finanziari della coppia nella misura mensile di € 190,00.

Tuttavia nell'anno 2018 i ricorrenti potevano contare su un reddito netto di 3.652,00 che avrebbe consentito loro di onorare gli impegni pregressi (per l'ammontare complessivo di € 2.861,00, peraltro inclusivo di una rata mensile di € 100,00 solo fittizia poiché valorizzata dal gestore a fini di completezza pur riferendosi ad un affidamento regolato in c/c bancario, non soggetto ad ammortamento mensile e, come tale, non concretante un impegno di spesa effettivo né fisso), riservando al proprio mantenimento un margine differenziale positivo di € 501,00 (ovvero di € 601,00, espungendo la voce di debito predetta), un margine, quindi, sensibilmente inferiore a quello computato dal gestore in applicazione del criterio di cui all'art. 68, terzo comma 2° periodo, CCII eppure esistente; merita di essere peraltro di essere valorizzata, ai fini in discorso, la destinazione di detto finanziamento non già al soddisfacimento di bisogni voluttuari bensì alla riduzione della esposizione pendente derivante dai mutui ipotecari.

Analoghe considerazioni possono compiersi con riferimento al finanziamento con cessione del quinto dello stipendio contratto dalla ██████████ nel 2019, che pur consentiva al nucleo familiare la conservazione di un margine residuo di reddito familiare pari a € 997,00.

Quanto ai finanziamenti con cessione del quinto contratti dal ██████████ nel 2021 e nel 2022, che effettivamente si profilano idonei ad assorbire quasi integralmente, i redditi familiari, non può emettersi di considerare: che trattasi di rinnovi finalizzati ad estinzione di precedenti finanziamenti contratti con il medesimo soggetto finanziatore; che attualmente risultano essere in regolare ammortamento; che venivano concessi con cessione del quinto dello stipendio pure a fronte della evidente insussistenza del merito creditizio, condizione che avrebbe dovuto condurre la IBL Banca a non accedere alle richieste, come chiaramente evidenziato dal gestore della crisi nella relazione del 20.5.2024.

Le considerazioni sopra svolte valgono a corroborare il convincimento del Tribunale in punto di non imputabilità del sovraindebitamento ad una grave negligenza dei debitori.

D'altronde, non risulta che i debitori abbiano condotto uno stile di vita *sproporzionato* rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.

6. Deve essere del pari accolta la richiesta di sospensione della cessione del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento in favore della _____ trattandosi di provvedimento inscrivibile tra le “*altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento*”, previste dal quarto comma dell'art. 70 CCII.

Invero, l'art. 67, terzo comma, CCII (al pari dell'art. 8, comma 1 *bis*, L. 3/2012) abilita il consumatore sovraindebitato a prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, come, appunto, accaduto nel caso in esame.

L'art. 71, terzo comma, CCII prevede che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai crediti anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 70, comma 1, CCII.

La norma ancora temporalmente gli effetti vincolanti del piano di ristrutturazione omologato alla pubblicità del decreto di ammissione, salvaguardando, attraverso la sanzione d'inefficacia, tanto le risorse patrimoniali e/o finanziarie destinate al pagamento dei creditori (nella misura e nei termini di cui al piano omologato), quanto la parità di trattamento tra i creditori, per come esposto nel medesimo piano.

In termini generali, quindi, ove il consumatore abbia incluso nel piano di ristrutturazione i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, la sospensione delle cessioni *in itinere* si profila funzionale vuoi alla cristallizzazione della debitoria al momento della presentazione della proposta vuoi alla segregazione del patrimonio (statico e/o dinamico) che il debitore ha inteso destinare al soddisfacimento del ceto creditorio, congelando le risorse funzionali alla ristrutturazione delle passività (per come proposta nel piano) per il tempo occorrente alla conclusione del procedimento, secondo il paradigma proprio delle misure *cautelari*, piuttosto che *protettive*, previste dall'art. 2 del CCII.

Nel caso in cui, viceversa, come nel caso concreto, la liquidità resa disponibile derivi da quote di reddito futuro e non sia pertanto suscettibile di erosione, la misura richiesta appare funzionale ad evitare che la durata del procedimento possa avvantaggiare alcuni creditori a scapito di altri. Appare, infatti, evidente che, in caso di mancata sospensione, si consentirebbe a taluni creditori “anteriori”, prima ancora della omologazione, di soddisfarsi al di fuori del “concorso” ipotizzato nel piano, alterando la parità di trattamento riservata ai creditori dello stesso grado.

Risponde pertanto alla finalità di preservare la tenuta del piano di ristrutturazione prospettato anche nel corso del procedimento finalizzato alla sua omologazione, rendere recessiva, rispetto al principio di parità di tutela dei creditori di pari grado, qualsivoglia posizione preferenziale acquisita antecedentemente all'apertura della procedura e non ancora esauritasi (attraverso il soddisfacimento integrale del credito).

Trattasi allora di una misura coerente con le misure protettive "tipiche" di sospensione di tutte le procedure esecutive o cautelari pendenti sul patrimonio del debitore e di divieto di nuove azioni esecutive o cautelari, previste dall'art. 70, quarto comma, CCII, e che, quindi, al pari di queste ultime, in difetto di elementi di valutazione di segno contrario, merita di essere adottata.

In conclusione, sussistono tutti i presupposti per l'ammissione della proposta con adozione delle misure richieste.

P. Q. M.

Dichiara ammissibili la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di

residente in

Massa e Cozzile e, per l'effetto, ne dispone:

- la pubblicazione nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura dell'OCC, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale il 19.10.2022 e visionabile sul sito del tribunale;
- la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dall'emissione del presente decreto, a cura dell'OCC.

Dispone:

1. la sospensione della procedura esecutiva immobiliare di cui in parte motiva;
2. il divieto d'intraprendere azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori;
3. la sospensione della cessione del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento in favore della ino alla conclusione del presente procedimento.

Dispone che l'OCC:

- trasmetta copia del presente decreto ai datori di lavoro dei proponenti affinché sospendano l'effettuazione delle trattenute in favore di ;
- con apposita nota di accompagnamento da comunicare ai creditori unitamente al presente decreto:
1) indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 2) inviti i creditori a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata avvertendoli che, in mancanza, le future comunicazioni saranno effettuate in cancelleria; 3) precisi che entro 20 gg dalla ricezione del decreto potranno presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

- decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione a tutti i creditori del presente decreto, con apposita relazione da depositarsi in PCT entro i successivi 10 gg, previamente sentiti i debitori, riferisca a questo giudice in merito alle osservazioni ricevute proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e all'O.C.C.,
Così deciso in Pistoia il 31/07/2024

Il Giudice

dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci